

Delibera n° 1462

Estratto del processo verbale della seduta del
4 ottobre 2024

oggetto:

LR 7/2024, ART 5, COMMI DA 169 A 175. BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE IL RECUPERO, LA RIQUALIFICAZIONE O IL RIUSO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO IN STATO DI ABBANDONO O DI SOTTOUTILIZZO.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Mario ANZIL	Vice Presidente	presente
Cristina AMIRANTE	Assessore	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Riccardo RICCARDI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	assente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto l'articolo 5, comma da 169, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) secondo cui l'Amministrazione regionale, al fine di sostenere le politiche di riqualificazione urbana e recupero del patrimonio edilizio esistente sottoutilizzato di cui all'articolo 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), e all'articolo 9, commi da 26 a 34, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016), nelle more della revisione del regolamento attuativo, è autorizzata ad attivare modalità straordinarie che consentano di assicurare un'immediata risposta alle esigenze di intervento nel territorio regionale attraverso la concessione di contributi;

Visto altresì il comma 170 dell'articolo sopra citato che prevede, in deroga a quanto stabilito dai commi 29, 29 bis, 30 e 31 dell'articolo 9 della legge regionale 15/2014, la concessione dei contributi è disposta attraverso il procedimento valutativo a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), a seguito di emissione di un bando, approvato con deliberazione della Giunta regionale, che preveda interventi solo su immobili ricadenti all'interno delle zone omogenee A e B0, nonché per le B1 con il limite di edificabilità, per queste ultime, di un metro cubo su metro quadrato, nel quale sono indicate le condizioni di accesso, l'ammontare del contributo concedibile, le condizioni e modalità per la presentazione delle domande, nonché per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui ai commi 26 e 27 dell'articolo 9 della legge regionale 15/2014;

Visti in particolare i commi da 171 a 174 del medesimo articolo per i quali:

- Possono accedere al contributo di cui al comma 169 i soggetti privati diversi dalle persone fisiche, che siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento sugli immobili individuati all'articolo 9, comma 26, della legge regionale 15/2014, in regime "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio che provvede alla concessione ed erogazione del contributo anche in deroga alle disposizioni contenute nel capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);
- L'erogazione dei contributi di cui al comma 169 è disposta anche in via anticipata, in deroga a quanto stabilito all'articolo 60 della legge regionale 14/2002, previa presentazione di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni. La spesa sostenuta per la fidejussione bancaria o assicurativa è ammessa a rendiconto nei limiti dell'importo massimo di 5.000 euro;
- Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di cui al comma 172;

Visto il testo del bando allegato e parte integrante della presente deliberazione, predisposto dal Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione della Direzione centrale Infrastrutture e Territorio diramato in adempimento alle indicazioni contenute nella nota del Segretariato generale della Presidenza della Regione, prot. n. 5508 del 14 giugno 2024;

Ritenuto inoltre opportuno prevedere che i termini di apertura e chiusura del bando possano essere modificati con decreto del Direttore competente, in un'ottica di semplificazione dell'attività amministrativa e di accelerazione delle procedure di spesa;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto lo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;

Ritenuto di approvare il testo allegato alla presente deliberazione al fine di dare attuazione all'articolo 3, comma 3 della legge regionale 7/2019;

Su proposta dell'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

- 1.** È approvato il "Bando attuativo dell'articolo 5 commi da 169 a 175, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) e dell'articolo 9, commi da 26 a 34, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016), per il finanziamento di interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, nel testo allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2.** Si autorizza il Direttore competente, per le finalità indicate in premessa, a provvedere con proprio decreto, da pubblicare sul sito internet nella sezione dedicata al canale contributivo, alla modifica dei termini di apertura e chiusura del bando, al fine dell'accelerazione delle procedure di spesa.
- 3.** Il bando è pubblicato sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1462 DEL 4 OTTOBRE 2024

Bando attuativo dell'articolo 5 commi da 169 a 175, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) e dell'articolo 9, commi da 26 a 34, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016), per il finanziamento di interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo

Art. 1 oggetto, finalità e definizioni

Art. 2 beneficiari

Art. 3 interventi finanziabili

Art. 4 domanda di contributo

Art. 5 modalità di concessione dei contributi, spese ammissibili, limiti di spesa

Art. 6 istruttoria delle domande

Art. 7 cumulabilità degli incentivi

Art. 8 concessione

Art. 9 erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

Art. 10 varianti al progetto e rendicontazione

Art. 11 controlli e obblighi del beneficiario

Art. 12 revoca dei contributi

Art. 13 rinvii

Art. 14 pubblicazione

art. 1 oggetto, finalità e definizioni

1. In attuazione dell'articolo 5 commi da 169 a 175, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), nelle more della revisione del regolamento attuativo dell'articolo 9, commi da 26 a 34 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) emanato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2015, n. 36, il presente bando (di seguito "bando") disciplina le condizioni di accesso, l'ammontare del contributo concedibile, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande, nonché per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui ai commi da 169 a 175 della legge regionale 7/2024.

2. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati a sostenere le politiche di riqualificazione urbana e recupero del patrimonio edilizio esistente sottoutilizzato di cui all'articolo 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), e di cui all'articolo 9, commi da 26 a 28, della legge regionale 15/2014.

3. Ai fini del bando, si considerano:

a) **edifici in stato di abbandono o dismessi**, gli immobili, con qualsiasi destinazione d'uso, non utilizzati alla data della domanda. Per mancato utilizzo degli immobili con destinazione residenziale si intende l'assenza di persone residenti nelle unità immobiliari oggetto di intervento, per mancato utilizzo degli

immobili con altra destinazione si intende l'assenza di qualsiasi attività nelle unità immobiliari oggetto di intervento.

b) **edifici in stato di sottoutilizzo**, gli immobili con destinazione residenziale, di categoria catastale da A1 ad A9 e A11, i quali, alla data della domanda siano occupati da un numero di residenti in misura inferiore al 30 per cento rispetto a quello massimo insediabile in base ai parametri di cui alla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi).

4. Ai fini del bando si definisce **unità immobiliare** ogni edificio o parte di edificio che rappresenta un cespite indipendente censito nei registri immobiliari o nel libro fondiario, idoneo ad assolvere con autonomia le funzioni alle quali è destinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 19/2009.

5. Ai fini del bando si definisce **complesso edilizio** l'insieme di unità immobiliari o di edifici facenti parte del medesimo progetto edilizio.

6. Le caratteristiche soggettive e oggettive richieste dal bando devono essere possedute al momento della presentazione della domanda.

art. 2 beneficiari

1. Il contributo può essere concesso esclusivamente a soggetti privati diversi dalle persone fisiche, titolari del diritto di proprietà oppure di un diritto reale di godimento, anche pro quota, su beni immobili aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Lo stesso soggetto può beneficiare una sola volta del contributo di cui al presente bando e le medesime unità immobiliari possono essere oggetto una sola volta del contributo di cui al presente bando. I beneficiari di contributi a valere sul bando approvato con decreto n. 758 del 4 marzo 2015 non possono presentare domanda di contributo per le medesime unità immobiliari già a suo tempo finanziate.

3. Il successore nella titolarità dei diritti di cui al comma 1 sull'immobile oggetto di contributo, qualora ne faccia espressa richiesta, può subentrare nella posizione giuridica dell'intestatario della domanda, ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo, previa autorizzazione del Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione (di seguito "Servizio competente).

4. I soggetti privati aventi natura di impresa ai sensi del diritto dell'Unione europea in materia di concorrenza, devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti:

a) il contributo è concesso in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 15 dicembre 2023 e relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pertanto i beneficiari non devono aver ricevuto, nell'arco di tre anni, l'importo complessivo di 300.000,00 euro, come aiuti "de minimis", alla luce della definizione di "impresa unica" stabilita dall'articolo 2, comma 2, del regolamento (UE) n. 2023/2831;

b) se l'impresa opera in più settori, gli aiuti a titolo "de minimis" non devono finanziare attività escluse dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 2023/2831 né finanziare, oltre i massimali pertinenti, le attività che possono beneficiare di un massimale inferiore; per questo motivo l'impresa deve disporre di un sistema di separazione delle attività o di distinzione dei costi.

art. 3 interventi finanziabili

1. Sono finanziabili gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, disciplinati all'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, (Codice regionale dell'edilizia) volti al recupero, riqualificazione e riuso del patrimonio immobiliare privato, ricadenti all'interno delle zone omogenee A e B0, nonché B1 con il limite di edificabilità, per queste ultime, di un metro cubo su metro quadrato, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento della domanda di contributo.

2. Non sono finanziabili interventi su immobili ricadenti nelle categorie catastali F3 (unità in corso di costruzione) o comunque su unità immobiliari in corso di costruzione.

3. Gli immobili devono trovarsi in stato di abbandono o di sottoutilizzo, come definiti all'articolo 1, comma 3.

art. 4 domanda di contributo

1. Ciascun soggetto, a valere sul presente bando, può presentare una sola domanda di contributo, la quale deve riguardare un unico complesso edilizio sul quale si intende intervenire.
2. Qualora vengano presentate più domande di contributo dallo stesso soggetto, anche per più complessi edilizi, oppure vengano presentate, da parte di soggetti diversi, più domande per il medesimo intervento, sarà ammessa esclusivamente la domanda presentata per prima in ordine cronologico.
3. Qualora il soggetto intestatario intenda rinunciare alla domanda inoltrata, deve chiederne il ritiro tramite comunicazione all'indirizzo pec: *territorio@certregione.fvg.it*.
4. La domanda di contributo, deve essere presentata dal legale rappresentante esclusivamente "on line" a pena di inammissibilità attraverso il sistema "ISTANZE ON LINE" (di seguito IOL) con un Login FVG di tipo Avanzato (smart card o business key usb che ottemperano allo standard Carta Nazionale dei Servizi e PIN, per esempio la Carta Regionale dei Servizi dopo la sua attivazione) C.I.E. oppure SPID di livello 2 (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Si ricorda che lo SPID si acquisisce presso uno dei fornitori autorizzati (seguendo le istruzioni riportate alla pagina internet <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>).
5. La procedura IOL sarà disponibile a partire dalle ore 9.00 del 8 ottobre alle ore 16.00 del 5 novembre 2024.
6. La domanda è corredata di:
 - a) un progetto di adeguato approfondimento, comprensivo del quadro economico, redatta sul modello predisposto dall'amministrazione regionale;
 - b) Dichiarazione ai fini della regola "de minimis" di cui al comma 4 dell'articolo 2;
 - c) Dichiarazione inerente alla normativa antimafia;
 - d) l'autorizzazione di eventuali comproprietari o titolari di diritto reale.
7. Il Servizio competente:
 - esamina esclusivamente le domande per cui è stata portata a termine la procedura d'invio sul sistema informatico IOL attestata al richiedente dalla ricezione della mail di conferma da parte del sistema;
 - accetta ed esamina esclusivamente le domande pervenute con le modalità previste al comma 4.
8. L'invio della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione regionale qualora, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione regionale, non risulti possibile l'invio della stessa.
9. Per presentare domanda, ai fini del rispetto della normativa sull'imposta di bollo, il richiedente deve essere in possesso del contrassegno telematico (ex marca da bollo) di € 16,00, se dovuto, acquistato presso i rivenditori autorizzati, o di altra documentazione che provi l'avvenuto assolvimento dell'imposta.

art. 5 modalità di concessione dei contributi, spese ammissibili, limiti di spesa

1. I contributi sono assegnati con il procedimento valutativo a sportello di cui all'articolo 36, comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle disponibilità finanziarie.
2. Il contributo è pari al 50% della spesa complessiva ammissibile sostenuta, con riferimento a tutte le unità immobiliari facenti parte del complesso edilizio a cui si riferisce la domanda di contributo, con i seguenti limiti:
 - 1) Nel caso di intervento su unità immobiliari in stato di abbandono, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), sono riconosciuti al massimo di 60.000 euro per ciascuna unità immobiliare realizzata e appartenente alla categoria A, B (escluso B8) e C (escluso C2, C6 e C7);
 - 2) Nel caso di intervento su unità immobiliari in condizione di sottoutilizzo, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), sono riconosciuti al massimo di 30.000 euro per ciascuna unità immobiliare realizzata e appartenente alla categoria A, B (escluso B8) e C (escluso C2, C6 e C7);

3. Qualora siano realizzate unità immobiliari che comprendono spazi facenti parte sia di unità in stato di abbandono sia di unità in stato di sottoutilizzo, come definiti all'articolo 1 comma 3, la quantificazione definitiva del contributo viene effettuata in sede di rendicontazione, tenendo conto della condizione prevalente, in relazione alla superficie interessata dai lavori.
5. Sono ammissibili a rendiconto le spese, comprensive dell'Imposta sul valore aggiunto (IVA) qualora questa costituisca un costo per il beneficiario, relative a:
 - lavori e forniture con relativa posa in opera
 - allacciamenti;
 - oneri per spese tecniche generali e di collaudo.
6. Sono ammissibili, nel limite di 1.000,00 euro, le spese per l'attività di certificazione della spesa ai fini della rendicontazione prevista dall'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000 e le spese per la fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni nei limiti dell'importo massimo di 5.000 euro.
7. Non sono ammissibili a rendicontazione spese per arredi, spese riferite ad interventi diversi da quelli oggetto della domanda di contributo, né le spese relative a fatture intestate a soggetti diversi dal beneficiario.
8. In attuazione dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000, non è ammissibile la concessione del contributo a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra soggetti che siano in relazione di parentela o affinità entro il secondo grado con il legale rappresentante o con i membri del consiglio direttivo dell'ente beneficiario o siano soci o amministratori di società, o società in cui sussistano rapporti giuridici instaurati con il legale rappresentante o con i membri del consiglio direttivo dell'ente beneficiario. Le spese documentate da fatture relative a attività svolte da soggetti che si trovano, nei confronti dell'impresa beneficiaria, in una delle situazioni descritte dall'articolo 31 della legge regionale 7/2000, inerente il divieto di contribuzione non sono ammissibili e in tali casi il contributo è rideterminato.

art. 6 istruttoria delle domande

1. Il Servizio competente esegue l'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
2. Al fine dell'istruttoria si considera la data e l'ora di trasmissione della domanda in ordine cronologico tramite il sistema informatico IOL. Al fine di stabilire con precisione il momento della presentazione della domanda, il sistema IOL tiene conto di data e ora (con frazioni di secondo) della ricezione da parte del server regionale, attestata dalla protocollazione automatica.
3. Qualora la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, l'Ufficio competente ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine non superiore a 15 giorni per regolarizzare o per completare la domanda.
4. L'avviso dell'esaurimento delle risorse finanziarie è pubblicato sulla pagina internet dedicata.
5. Per le domande non finanziate entro il 31 dicembre 2025, a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, il procedimento è definitivamente concluso.

art. 7 cumulabilità degli incentivi

1. I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 sono cumulabili con altre contribuzioni o incentivi destinati allo stesso intervento, per la parte di spesa rimasta a carico del beneficiario al momento della presentazione della documentazione di rendicontazione.

art. 8 concessione

1. Il contributo è concesso entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, nel limite delle risorse disponibili. Qualora la disponibilità finanziaria sia insufficiente rispetto alle domande presentate, la concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
2. Il termine del comma 1 è sospeso per tutto il periodo in cui non è possibile operare sul bilancio regionale, in assenza di risorse e nei casi previsti dall'articolo 2, comma 7 della legge 241/1990.
3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intera spesa ammissibile il contributo può

essere concesso per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una maggiore quota di cofinanziamento fino a copertura dell'intera spesa ammissibile. A tal fine il Servizio competente richiede al beneficiario di comunicare il proprio assenso entro il termine perentorio di dieci giorni. Decorso inutilmente tale termine, la domanda è archiviata.

4. L'aiuto concesso nella misura ridotta prevista dal comma 3 può essere integrato, entro il limite della spesa ammissibile, con ulteriori risorse finanziarie che risultino disponibili.

5. Nel caso di assegnazione di ulteriori risorse il termine per la concessione del contributo decorre dalla data della deliberazione della Giunta regionale di approvazione del Bilancio finanziario gestionale (BFG) o che approva le relative variazioni.

art. 9 erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

1. Il contributo concesso può essere liquidato in via anticipata, in tutto o in parte, previa richiesta, redatta secondo il modello disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente e inoltrata via PEC all'indirizzo territorio@certregione.fvg.it.

2. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fideiussione, redatta sul modello regionale, di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), iscritti negli Albi ed elenchi di competenza. La fideiussione è redatta secondo il modello disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore e trasmessa in allegato alla richiesta di liquidazione anticipata.

3. La liquidazione dell'anticipo è subordinata alla verifica che l'impresa non si trovi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, qualora il contributo liquidabile superi l'importo di 150.000,00 euro.

art. 10 varianti al progetto e rendicontazione

1. Sono consentite le varianti al progetto che prevedono una modifica nel numero o nella tipologia catastale delle unità immobiliari realizzate purché l'intervento di riqualificazione oggetto della domanda riguardi comunque tutte le unità immobiliari individuate in domanda.

2. La riduzione del numero di unità immobiliari realizzate di cui all'articolo 5 commi 2 e 3 in ogni caso comporta la rideterminazione del contributo concesso secondo quanto stabilito allo stesso articolo 5. In nessun caso le varianti portano alla rideterminazione in aumento del contributo concesso:

1. Ad avvenuta conclusione dei lavori su tutte le unità immobiliari oggetto della domanda, ai sensi dell'articolo 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000 la rendicontazione dell'intervento, dettaglia i costi sostenuti, comprovati da giustificativi di spesa e relative quietanze suddivisi per voce di spesa, e comprende i seguenti documenti:

a) modulo di rendicontazione, che si genera dalla compilazione on line, contenente i dati di sintesi del beneficiario e dell'intervento e il quadro spese riepilogativo;

b) relazione riepilogativa finale dell'intervento realizzato sottoscritta dal direttore dei lavori;

c) copia di ciascuna fattura/giustificativo di spesa con relative quietanze adeguate a comprovare la spesa sostenuta.

2. La rendicontazione è predisposta e presentata al Servizio competente per via telematica tramite il sistema on line dedicato.

3. Il decreto di concessione fissa i termini per l'esecuzione e rendicontazione dell'intervento.

4. A seguito di conclusione positiva dell'istruttoria viene adottato l'atto di approvazione della rendicontazione, confermando o eventualmente rideterminando la spesa complessiva ammissibile e liquidando il contributo sulla base della spesa ammessa.

5. L'atto di approvazione della rendicontazione e liquidazione a saldo è adottato entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall'articolo 2, comma 7 della legge 241/1990.

art. 11 controlli e obblighi del beneficiario

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, la Regione si riserva di effettuare controlli in loco e sulla documentazione tecnico-contabile-amministrativa relativa all'intervento finanziato.
2. Ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
3. Il beneficiario del contributo si impegna a conservare ed esibire tutta la documentazione citata nella domanda di contributo per un periodo non inferiore a due anni decorrente dalla data del decreto di liquidazione in via definitiva del contributo e a consentire, ai soggetti incaricati dall'Amministrazione regionale, l'accesso all'immobile oggetto di contributo.
4. Nel caso in cui l'ispezione in loco non fosse possibile, o tutta o parte della documentazione di cui sopra non fosse visionabile, o ne venisse accertata l'irregolarità o venisse accertata la mancata corrispondenza dell'intervento realizzato rispetto a quanto dichiarato in domanda o documentato in sede di controllo, la Regione dichiarerà la decadenza dal diritto all'incentivo con obbligo di restituzione della somma erogata nonché degli interessi calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000, decorrenti dalla data dell'erogazione del contributo.
5. Ai beni oggetto di contributo del presente bando non si applicano gli articoli 32, 32 bis e 32 ter della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
6. I beneficiari hanno l'obbligo di rispettare le condizioni poste nel bando e previste dalla normativa vigente per la realizzazione dell'intervento; in particolare hanno l'obbligo di pubblicare le informazioni relative al ricevimento dei contributi, secondo quanto stabilito all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124

art. 12 revoca dei contributi

1. I contributi sono revocati:
 - a) nel caso in cui non siano rispettati termini previsti dal decreto di concessione del contributo;
 - b) nel caso in cui si accerti la discordanza sostanziale tra quanto attestato al fine della concessione del contributo e quanto risultante a seguito di ispezioni e controlli o comunque dall'istruttoria effettuata;
 - c) nel caso in cui l'intervento di riqualificazione eseguito non riguardi tutte le unità immobiliari individuate in domanda o in ogni altro caso in cui si accerti che l'interesse pubblico perseguito attraverso la legge di finanziamento non può essere raggiunto.

art. 13 rinvii

1. Per quanto non previsto dal bando, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000, alla legge regionale 14/2002.
2. Il rinvio alle norme contenuto nel bando si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 14 pubblicazione

1. Il bando è pubblicato sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE